ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 26 Giugno 2019 in Milano, presso la sede di Assolombarda

IBM ITALIA SpA (di seguito anche "l'Azienda") rappresentata dai Sigg. Renato Mannozzi, Massimiliano Duilio e Salvatore Anania, assistita da Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e Lodi (di seguito anche "Assolombarda") nella persona del Sig. Livio Lannutti

e

il Coordinamento delle RSU IBM Italia SpA, nelle persone che sottoscrivono, assistito dalle Organizzazioni Sindacali di:

FIM-CISL NAZIONALE, nella persona di Cristian Gambarelli,
FIOM-CGIL NAZIONALE, nella persona di Valentina Orazzini,
UILM-UIL NAZIONALE, nella persona di Luca Colonna

(d'ora in poi le "Organizzazioni Sindacali" oppure le "OO.SS." e, congiuntamente all'Azienda, "le Parti")

si sono incontrate nell'ambito dell'iter relativo alla procedura di riduzione del personale attivata in data 24 Maggio u.s. e riguardante la risoluzione dei rapporti di lavoro di n. 300 di cui 215 Impiegati/Quadri.

Premesso che:

a. L'Azienda è una Società del Gruppo internazionale IBM che opera nel mercato informatico italiano, offrendo servizi e prodotti informatici su tutto il territorio nazionale;

b. In data 24 maggio 2019, per il tramite di Assolombarda, l'Azienda ha attivato la procedura di cui alla L. 223/1991 e s.m.i., finalizzata alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di 85 dirigenti e 215 Impiegati/Quadri strutturalmente in esubero per le ragioni esplicitate nella lettera di attivazione della procedura stessa, che si intende espressamente ed integralmente qui richiamata;

c. Gli esuberi riguardano le categorie e i profili professionali specificati nella lettera di apertura della procedura di riduzione di personale sopra menzionata e che viene qui interamente richiamata;

d. I motivi e le ragioni che hanno determinato la situazione di eccedenza, nonché i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non hanno consentito misure alternative agli esuberi denunciati sono stati specificatamente illustrati sia nella comunicazione di avvio della procedura del 24 maggio, successivamente negli incontri del 28 maggio e in data odierna nonché in azienda con la commissione tecnica designata dal Coordinamento Nazionale della RSU IBM Italia nelle date del 4 e 6 giugno 2019;

e. A fronte del lavoro svolto negli incontri intercorsi anche a livello aziendale, la Società ha registrato tra il personale con profilo dichiarato in esubero, la volontà già formalizzata di non opporsi al licenziamento di un numero pari 110 unità interessate aggiuntive a quelle rientranti al punto 2.i.;

f. Tenuto conto di quanto sopra, le Parti si sono incontrate in data odierna per esaminare la situazione ed individuare una soluzione negoziale per gestire il processo di ridimensionamento degli organici attraverso modalità condivise e socialmente compatibili con l'obiettivo di tutelare l'attuale organizzazione aziendale;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. Le Parti, quale strumento idoneo per intervenire nel modo meno traumatico possibile sul personale dichiarato in esubero, hanno convenuto che i dipendenti da sottoporre alla procedura in oggetto siano identificati sulla base dei criteri di cui al presente punto nell'ordine di priorità in cui vengono qui di seguito illustrati:

   i. Personale che maturi i requisiti per accedere al trattamento di pensione anticipata o di vecchiaia entro il termine del periodo di NASPI (c.d. "Pensionabili"). A tali dipendenti sarà corrisposto l'incentivo di cui alla Tabella A (vedi Allegato) e saranno identificati in via non opzionale tra il personale con cui risolvere necessariamente il rapporto di lavoro, secondo le finalità dichiarate al punto f) delle premesse;

   ii. Personale che maturi i requisiti per accedere al trattamento di pensione ex Legge 26/2019 (c.d. "Opzione Donna") e che non sia eleggibile ad altre forme di pensionamento (Tabelle A, C ed E) che manifesti la propria adesione irrevocabile mediante la non opposizione al licenziamento entro il 30 settembre 2019. A tali dipendenti sarà corrisposto un incentivo così come definito in Tabella B (vedi Allegato).

   iii. Personale che maturi i requisiti per accedere al trattamento di pensione anticipata tramite la c.d. "Quota 100" (Legge 26/2019) entro il termine del periodo di NASPI (c.d. "Pensionabili") e che abbia formalizzato la propria adesione irrevocabile alla non opposizione al licenziamento entro il 30 settembre 2019. A tali dipendenti sarà corrisposto un incentivo come definito in Tabella E (vedi Allegato).

   iv. Personale che maturi i requisiti per accedere al trattamento di pensione anticipata o di vecchiaia entro il termine massimo di 12 mesi successivi alla scadenza del periodo di NASPI e che abbia formalizzato la propria irrevocabile non opposizione al licenziamento entro il 30 settembre 2019. A tali dipendenti sarà corrisposto l'incentivo di cui alla Tabella C (vedi Allegato).

   v. Personale che non maturi i requisiti per accedere al trattamento di pensione anticipata (ex legge 28 giugno 2012, n. 92 c.d. "Fornero" e Legge 26/2019 c.d. "Quota 100") o di vecchiaia e che manifesti la propria adesione irrevocabile mediante la non opposizione al licenziamento entro il 30 settembre 2019. A tali dipendenti sarà corrisposto l'incentivo di cui alla Tabella D (vedi Allegato).

Per tutti coloro che maturino uno dei trattamenti pensionistici indicati ai punti i, iii e iv del presente punto, l'azienda riconoscerà per soli tre mesi di finestra, e più nello specifico nel periodo che intercorre tra la maturazione del requisito pensionistico e il relativo trattamento, un importo mensile lordo di integrazione secondo quanto previsto dalla Tabella A durante il periodo di Naspi o, se il dipendente avrà esaurito il periodo di Naspi nel momento del raggiungimento dei requisiti, euro 2.250 (duemiladuecentocinquanta/00) mensili per i periodi di non permanenza in Naspi: tale importo verrà liquidato in un'unica soluzione e sotto forma di incentivo all'esodo alla cessazione del rapporto di lavoro e solo dopo aver sottoscritto il verbale di conciliazione in sede sindacale.

3. Fatte salve le esigenze tecniche/organizzative e/o produttive, la sequenza dei criteri di cui al punto 2 opera secondo un criterio temporale fino a capienza del numero massimo degli esuberi (215), considerato che ad oggi sono già state finalizzate e formalizzate 197 posizioni in base ai criteri di cui al punto 2 e di quanto illustrato al punto e) delle premesse.

4. I criteri di scelta di cui al punto 2 precedente, relativi all'individuazione dei lavoratori con cui risolvere il rapporto di lavoro, devono considerarsi a tutti gli effetti sostitutivi di quelli previsti dall'art. 5 L. 223/91 e valgono su base nazionale, con riferimento alla complessiva organizzazione di tutto il personale della sede di IBM Italia, così come meglio definito al punto 2;

5. L'ufficio HR dell'Azienda, al fine di verificare se nell'ambito della popolazione in forza ci siano ulteriori dipendenti pensionabili, con decorrenza odierna chiederà ai dipendenti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni alla data del 30 giugno 2019, la comunicazione certificativa del conto assicurativo ai sensi dell'art. 54, Legge 9.3.1989 n. 88 (Ecocert o estratto conto INPS). I lavoratori interessati dovranno fornire la documentazione entro il 15 luglio 2019;
6. Nel caso in cui eventuali modifiche legislative in materia pensionistica intervengano durante il percorso di accompagnamento alla pensione per il personale interessato, le Parti si incontreranno per verificare congiuntamente le possibili soluzioni alla problematica con particolare attenzione al personale rientrante nella tabella E.
7. Limitatamente al personale che, una volta risolto il rapporto di lavoro, raggiungerà i requisiti per il pensionamento ovvero li raggiunga entro il 31 gennaio 2023, le Parti raccomanderanno al Consiglio d'Amministrazione della CADGI di equiparare tale personale ai soci onorari, ove ricorrano i requisiti previsti dallo Statuto della CADGI.
8. Ai lavoratori impattati dalla presente procedura, l'Azienda corrisponderà una erogazione economica lorda, che sarà liquidata con i seguenti due titoli: a) incentivo all'esodo; b) transazione generale, nelle misure indicate nelle Tabelle in allegato. Detta erogazione economica lorda sarà corrisposta solo a seguito di sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale - anche alla presenza di un delegato RSU su richiesta del lavoratore - in cui i dipendenti interessati dichiareranno di rinunziare all'impugnazione del licenziamento e ad ogni altra pretesa nei confronti dell'azienda inerenti al rapporto di lavoro intercorso e la cessazione dello stesso. L'erogazione dell'incentivo, come previsto dalle Tabelle A, C ed E, avverrà in considerazione della prima data utile al raggiungimento del requisito pensionistico nel rispetto dei requisiti della tabella di appartenenza. Ai dipendenti coinvolti nella presente procedura che non raggiungono i requisiti di pensionamento nelle diverse forme, previa conciliazione in sede protetta, sarà messo a disposizione un servizio di outplacement sempre che ne facciano esplicita richiesta.
9. La risoluzione del rapporto di lavoro avverrà per il personale interessato il 30 settembre 2019, salvo esigenze particolari per le quali si prevede un'uscita anticipata. Per il personale a piano vendita/commissioni, il calcolo delle indennità del preavviso verrà presa come riferimento la data del 31 agosto 2019. Si precisa che per gli assegnatari di un'automobile in Leasing, l'eventuale penale di restituzione anticipata sarà a carico dell'Azienda, fermo restando l'impegno del dipendente a restituire l'auto entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le Parti concordano che il presente verbale di accordo di chiusura definisce ad ogni effetto la procedura di cui all'art. 4 legge 223/1991 avviata il 24 maggio 2019. Il presente Accordo costituisce corpo unico e inscindibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IBM ITALIA SpA

FIM-CISL NAZIONALE

ASSOLOMBARDA

FIOM-CGIL NAZIONALE

UILM-UIL NAZIONALE

Coordinamento delle RSU

ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

Tabella A

Integrazione ai pensionandi entro il periodo di durata della NASPI	
Calcolo Integrazione Aziendale	**Modalità di erogazione dell'incentivo**
Integrazione aziendale lorda, calcolata per ogni mese o frazione di permanenza in NASPI sino alla prima data utile al raggiungimento del requisito pensionistico che, sommata all'indennità di NASPI lorda, risulti pari alla retribuzione contrattuale ed aziendale lorda. Le voci retributive considerate a tali fini sono: + minimo contrattuale, + scatti anzianità, + complemento scatti, + III, IV, V elemento, + rateo 13° mensilità.	L'importo lordo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'esodo ed è comprensivo di quanto indicato a titolo di transazione generale, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410 e 411 cpc.
Per il personale con contratto a tempo parziale i suddetti importi sono riproporzionati all'effettivo orario lavorato. **Gli importi lordi della presente tabella sono aggiuntivi all'indennità sostitutiva del preavviso.** In aggiunta a quanto sopra, per soli tre mesi di finestra, e più nello specifico nel periodo che intercorre tra la maturazione del requisito pensionistico e il relativo trattamento, un importo mensile lordo di integrazione secondo quanto previsto dalla Tabella A durante il periodo di Naspi o, se il dipendente avrà esaurito il periodo di Naspi durante il periodo della c.d. "finestra", euro 2.250 (duemiladuecentocinquanta/00) mensili per i periodi di non permanenza in Naspi.	

ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

Tabella B

Integrazione "Opzione Donna" ex Legge 26/2019	
Calcolo Integrazione Aziendale	**Modalità di erogazione dell'incentivo**
Integrazione composta da: • Erogazione una tantum di euro 100.000 (centomilamila/00) lordi comprensivi dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'importo transattivo.	L'importo lordo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'esodo ed è comprensivo di quanto indicato a titolo di transazione generale, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410 e 411 cpc.
Per il personale con contratto a tempo parziale i suddetti importi sono riproporzionati all'effettivo orario lavorato.	

ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

Tabella C

Integrazione pensionandi che raggiungono il requisito pensionistico (pensione vecchiaia/anticipata) entro i 12 mesi successivi al periodo di NASPI.	
Calcolo Integrazione Aziendale	**Modalità di erogazione dell'incentivo**
Integrazione composta congiuntamente da: + integrazione come da Tabella A, per tutto il periodo di permanenza in NASPI; + erogazione forfetaria pari a € 2.250 (duemiladuecentocinquanta/00) lordi mensili, per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla NASPI, considerando la frazione di mese come mese intero; + erogazione di un importo lordo pari al valore utile al pagamento dei contributi volontari per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla NASPI. Tali importi saranno dovuti nel limite dei mesi necessari al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione.	L'importo lordo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'esodo ed è comprensivo di quanto indicato a titolo di transazione generale, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410 e 411 cpc.
Per il personale con contratto a tempo parziale i suddetti importi sono riproporzionati all'effettivo orario lavorato. **Gli importi lordi della presente tabella sono aggiuntivi all'indennità sostitutiva del preavviso.** In aggiunta a quanto sopra, per soli tre mesi di finestra, e più nello specifico nel periodo che intercorre tra la maturazione del requisito pensionistico e il relativo trattamento, un importo mensile lordo di euro 2.250 (duemiladuecentocinquanta/00) mensili.	

ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

Tabella D

Personale il cui ruolo è stato dichiarato in esubero, che non risulta pensionabile (secondo quanto previsto dalle Tabelle A, B, C ed E) e che manifesti la non opposizione al licenziamento	
L'ammontare dell'incentivo sarà commisurato ai requisiti anagrafici di cui sotto:	
Requisiti anagrafici	**Ammontare erogazione dell'incentivo***
< 41 anni	20 mesi
>= 41 anni	23 mesi
>= 46 anni	25 mesi
>= 51 anni	27 mesi
>= 56 anni	30 mesi

*una mensilità corrisponde all'ultimo salario mensile lordo precedente la risoluzione del rapporto, composto esclusivamente dalle seguenti voci retributive:

+ minimo di categoria,
+ scatti anzianità,
+ complemento scatti,
+ III, IV e V elemento,
+ superminimo individuale.

NOTA

- **Gli importi lordi della presente tabella sono omnicompresivi dell'indennità sostitutiva del preavviso, della somma a titolo di transazione generale e del valore di incentivazione all'esodo.**
- Per il personale con contratto a tempo parziale i suddetti importi sono riproporzionati all'effettivo orario lavorato.

L'importo lordo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'esodo ed è comprensivo di quanto indicato a titolo di transazione generale, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410 e 411 cpc.

ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

Tabella E

Integrazione ai pensionandi ex Legge 26/2019 (c.d. "Quota 100")	
Calcolo Integrazione Aziendale	**Modalità di erogazione dell'incentivo**
Integrazione composta congiuntamente da: + integrazione come da Tabella A, per tutto il periodo di permanenza in NASPI; + erogazione di un incentivo forfettario pari a € 31.000 (trentunomila/00) comprensivo della indennità sostitutiva di preavviso e dell'importo transattivo. Tali importi saranno dovuti nel limite dei mesi necessari al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione.	L'importo lordo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'esodo ed è comprensivo di quanto indicato a titolo di transazione generale, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410 e 411 cpc.
Per il personale con contratto a tempo parziale, i suddetti importi sono riproporzionati all'effettivo orario lavorato, fatta salva l'erogazione dell'incentivo forfettario. In aggiunta a quanto sopra, per soli tre mesi di finestra, e più nello specifico nel periodo che intercorre tra la maturazione del requisito pensionistico e il relativo trattamento, un importo mensile lordo di integrazione secondo quanto previsto dalla Tabella A durante il periodo di Naspi o, se il dipendente avrà esaurito il periodo di Naspi durante il periodo della c.d. "finestra", euro 2.250 (duemiladuecentocinquanta) mensili per i periodi di non permanenza in Naspi.	